

INFORMATIVA IMU 2019

Il Comune di Sernaglia della Battaglia con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 02.05.2012 ha stabilito le aliquote Imu 2012 da applicare nel territorio comunale nell'ambito dei limiti stabiliti dalla legge e con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 29.12.2018 le ha confermate anche per il 2019.

Quali soggetti interessa	Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; l'assegnatario della casa coniugale; il concessionario ed il locatario finanziario di beni immobili.
Quali immobili riguarda	Aree fabbricabili e fabbricati a qualsiasi uso destinati
ALIQUOTE	
Abitazione principale	Esente (ad eccezione delle categorie A01, A08 e A09 per le quali l'aliquota è 0,4%). L'abitazione principale deve essere composta di un'unica unità immobiliare: dunque in presenza di due unità autonomamente accatastate, l'abitazione principale può essere solo una delle due. A partire dall'anno 2015, è considerata abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato
Assimilazioni all'abitazione principale	Rimane, per previsione del Regolamento Comunale IMU l'assimilazione all'abitazione principale delle case degli anziani o disabili ricoverati in casa di riposo possedute a titolo di proprietà o di usufrutto.
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	Esenti (immobili accatastati in categoria D10 o con annotazione della sussistenza dei requisiti di ruralità in catasto)
Terreni agricoli	Esenti (dal 2016 i terreni agricoli in Comune di Sernaglia sono nuovamente esenti da IMU)
Altri tipi di immobili	0,76% (secondo abitazioni, abitazioni locate, abitazioni concesse in comodato gratuito, aree edificabili, fabbricati industriali, uffici, negozi, studi professionali ...)
Abitazioni concesse in comodato a genitori e figli	Riduzione al 50% (ad eccezione delle categorie A01, A08 e A09 per le quali non opera la riduzione). L'abitazione deve essere concessa in comodato gratuito con contratto registrato ed essere utilizzata come abitazione principale dal comodatario; Il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia (oltre, eventualmente, la propria abitazione principale) e risiedere nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Abitazione concesse in locazione a canone concordato	Riduzione al 75% (ad eccezione delle categorie A01, A08 e A09 per le quali non opera la riduzione). Il contratto di locazione deve avere l'attestazione di conformità da almeno una associazione dei proprietari o degli inquilini firmatari dell'accordo territoriale ed essere debitamente registrato.
DETRAZIONE (abitazione principale e pertinenze)	200,00 € (rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione). Solo per le abitazioni principali in categoria A01, A08 e A09 in quanto le altre sono esenti da imposta
Cosa si intende per abitazione principale e pertinenze	Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell'abitazione principale
Quota riservata allo Stato	E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
Qual è la base imponibile	Fabbricati: la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% viene moltiplicata per: 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5. 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5. 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5). 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1. Aree edificabili: valore venale dell'area in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
Termini di versamento	1^ rata pari al 50% entro il 17/06/2019. 2^ rata pari al 50% entro il 16/12/2019. oppure tutto in un'unica soluzione entro il 17 giugno 2019.
Modalità di pagamento	Solo con modello F24 Il versamento minimo previsto è di 12,00€ annui. Codici tributo: 3912 - IMU - abitazione principale e pertinenze 3913 - IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale 3916 - IMU - aree fabbricabili; 3918 - IMU - altri fabbricati – COMUNE. 3925 – IMU - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
Dichiarazione	I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Regolamento	Il Comune ha adottato con Delibere di Consiglio Comunale n. 6 del 03.03.2014 e nr.45 del 18.09.2014 il regolamento che disciplina alcuni aspetti dell'IMU.
Calcolo on line	Sul sito internet del Comune www.comune.sernaglia.tv.it è disponibile lo sportello virtuale IMU per il calcolo on line del tributo con stampa del relativo F24 e per la consultazione degli immobili posseduti e dei versamenti effettuati.